

REGOLAMENTO (CEE) N. 1360/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1852/88 e (CEE) n. 4103/88 che fissano gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4013/88⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1128/89⁽⁶⁾;

considerando che all'allegato I, parte 1 del regolamento (CEE) n. 4103/88, i prodotti del codice addizionale 7294 dei codici NC 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 14 00 e 1108 19 90 nonché del codice addizionale 7296 del codice NC 1108 13 00 comprendono per definizione un tenore di amido o fecola superiore a una certa percentuale in peso; che gli importi compensativi monetari relativi a queste voci tariffarie sono definiti senza che sia necessario tener conto della dichiarazione del tenore di amido o di fecola di cui alla nota «(*)» per i prodotti in causa; che è opportuno, per semplificare le procedure amministrative, sopprimere questa nota e quindi l'obbligo per i prodotti in causa della dichiarazione dei tenori di amido o di fecola;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che il regolamento (CEE) n. 1550/88 della Commissione⁽⁷⁾ ha introdotto importi compensativi monetari per i prodotti dei codici addizionali 7633 e 7634 del codice NC 1905 40 00; che per gli altri prodotti del codice NC 1905 40 00 non vengono applicati importi compensativi monetari; che la formulazione della tabella 19-3 all'appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1852/88 e del regolamento (CEE) n. 4103/88 può dar luogo a confusione per quanto riguarda i prodotti in causa; che è opportuno modificare la tabella 19-3 per chiarire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, parte 1 del regolamento (CEE) n. 4103/88, la nota «(*)» è soppressa per il codice addizionale 7294 dei codici NC 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 14 00 e 1108 19 90 nonché per il codice addizionale 7296 del codice NC 1108 13 00.

Articolo 2

All'appendice dell'allegato I (codice addizionale) del regolamento (CEE) n. 1852/88 e del regolamento (CEE) n. 4103/88, la tabella 19-3 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1989.

Su richiesta dell'interessato, l'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 26. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 120 del 29. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 28.